

Consultazione EBA sugli orientamenti relativi alla gestione dei rischi ESG

Risposte alla consultazione

Domande 1 e 2 - Piani di transizione basati sulla CRD

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2¹, della CRD VI le istituzioni finanziarie stabiliscono piani specifici per monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti dalla transizione e dal processo di adeguamento agli obiettivi normativi dell'Unione, dei rispettivi Stati membri di residenza e agli obiettivi dei paesi terzi in relazione ai fattori ESG.

EBA: D1: Avete osservazioni in merito all'interpretazione da parte dell'EBA dei piani di cui all'articolo 76, paragrafo 2, della CRD, compresa la definizione di cui al paragrafo 17² e l'articolazione di tali piani con altri requisiti dell'UE, in particolare nell'ambito della CSRD e del progetto di CSDDD?

ANASF: Per quanto le finalità siano in linea di principio condivisibili, il rischio è quello di aumentare il gravame burocratico per le imprese. Bisogna fare in modo che non vi siano sovrapposizioni tra le diverse tipologie di piani, ma che si completino e integrino.

EBA: D2: Avete dei commenti sull'approccio seguito in relazione al principio di proporzionalità seguito dall'EBA in questi orientamenti?

ANASF: L'approccio suggerito è a nostro giudizio corretto.

Domanda 3 - Rischi ambientali e rischi ESG

Gli orientamenti pongono enfasi sui rischi ambientali, nonostante contengano anche alcuni requisiti minimi per le categorie rimanenti di rischi ESG, e sul concetto della "doppia materialità": (i) i fattori ESG possono avere un impatto finanziario negativo sulle istituzioni, nel momento in cui comportano una riduzione del valore delle attività in cui queste ultime hanno investito o a cui hanno prestato; (ii) l'attività

¹ "Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione elabori piani specifici e obiettivi quantificabili per la sorveglianza e la gestione dei rischi derivanti, nel breve, medio e lungo periodo, dalla discrepanza del modello e della strategia imprenditoriali dell'ente rispetto ai pertinenti obiettivi strategici dell'Unione o alle tendenze più generali in ordine alla transizione verso un'economia sostenibile in relazione a fattori ambientali, sociali e di governance".

² "[...] i piani di transizione basati sulla CRD, o piani di transizione prudenziali, possono essere intesi come la rappresentazione e articolazione delle azioni strategiche e degli strumenti di gestione del rischio messi in campo dalle imprese, basati su una analisi prospettiva dell'ecosistema di business, per dimostrare come una istituzione assicura la propria solidità e preparazione alla transizione verso una economia sostenibile e resiliente dal punto di vista climatico e ambientale. I piani di transizione prudenziale mirano ad assicurare che le imprese identifichino, misurino, gestiscano e monitorino i rischi ESG, in particolare i rischi materiali e di transizione ambientale, su orizzonti temporali lunghi, fissando degli obiettivi e dei traguardi a intervalli di tempo regolari. Questi piani andrebbero inclusi nella strategia e nella gestione del rischio delle imprese e dovrebbero riguardare i rischi derivanti dalle modifiche strutturali che potrebbero capitare nei settori industriali e nelle controparti delle imprese, secondo i percorsi di transizione e i quadri di allineamento compatibili con gli obiettivi regolamentari e giuridici degli Stati membri, dell'UE e delle altre giurisdizioni in cui operano."

delle controparti o delle imprese a cui le istituzioni prestano o in cui investono possono avere un impatto negativo sui fattori ESG, che può trasformarsi in danni di natura finanziaria per le istituzioni.

EBA: D3: Avete commenti da fare in merito all'approccio seguito dall'EBA riguardante la considerazione dei rischi ambientali, climatici, sociali e di governance? Basandovi sulla vostra esperienza, rilevate il bisogno di un'ulteriore spiegazione su come gestire le interazioni tra i diversi tipi di rischi da una prospettiva di gestione del rischio? Se sì, spiegate perché e fornite dei suggerimenti.

ANASF: Ci sembra corretto dare rilevanza al concetto di doppia materialità legata ai rischi ambientali e, segnatamente, climatici. È però parimenti opportuno mettere in maggiore evidenza l'impatto sociale dei fattori legati alla governance aziendale, che spesso passano in secondo piano.

Domande 4 e 5 - Valutazione di materialità

Gli enti dovrebbero eseguire regolarmente (ovvero ogni anno, almeno ogni due anni per le istituzioni piccole) una valutazione della materialità dei rischi ESG (i) che consideri gli effetti potenziali su tutte le categorie convenzionali di rischio finanziario e sulle attività significative, sui servizi e sui prodotti, (ii) che sia adeguata alle e integrata nelle valutazioni di materialità ai fini del calcolo dei processi interni di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, (iii) che consideri gli orizzonti temporali di breve (sotto i 3 anni), medio (da 3 a 5 anni) e lungo (oltre i 10 anni) termine, (iv) con requisiti specifici stabiliti per la valutazione della transizione ambientale e dei rischi fisici, inclusa la presunzione (contestabile) di materialità per le esposizioni verso settori riconosciuti dalla regolamentazione europea come portatori di un contributo notevole al processo di cambiamento climatico.

EBA: D4: Avete commenti sulla valutazione di materialità che andrà svolta dalle istituzioni?

ANASF: La valutazione di materialità ci sembra ben definita.

EBA: D5: Siete d'accordo con lo specificare un insieme minimo di esposizioni da considerare come esposte materialmente al rischio di transizione ambientale, e il riferimento alla tassonomia europea come proxy per supportare la giustificazione di non materialità? Pensate che gli orientamenti dovrebbero fornire requisiti simili per la valutazione materiale dei rischi fisici, dei rischi sociali e dei rischi di governance? Se sì, motivate e fornite dei suggerimenti.

ANASF: Sì, siamo d'accordo. Tuttavia, riteniamo che vada posta molta attenzione verso l'identificazione dei criteri utilizzati per valutare se le giustificazioni fornite siano valide o meno (che non vengono indicati negli orientamenti).

Domanda 6 - Identificazione e valutazione dei rischi ESG

Le istituzioni dovrebbero sviluppare le loro procedure interne per la raccolta, strutturazione e analisi dei dati e delle informazioni, rivedendo e migliorando regolarmente le pratiche e valorizzando le iniziative pubbliche relative ai dati che devono essere raccolti come specificati dagli orientamenti (per le grandi aziende) e lacune nei dati che vanno valutate.

EBA: D6: Avete dei commenti in merito ai processi relativi ai dati che le istituzioni dovrebbero porre in essere rispetto ai rischi ESG?

ANASF: Riteniamo che l'utilizzo di stime e/o proxy possa essere contemplato solo come extrema ratio, e che debba essere motivata sia la scelta di utilizzarle (mancanza di dati o dati non affidabili) che la scelta di una determinata stima e/o proxy al posto di altre.

Domanda 7 - Principi di misurazione e valutazione

Le procedure interne delle istituzioni dovrebbero permettere di quantificare i rischi ambientali, stimando la probabilità di materializzazione e la dimensione degli impatti finanziari derivanti dai fattori ambientali e sviluppando KPI sui diversi orizzonti temporali, mentre per quanto riguarda i rischi sociali e di

governance, dove mancano le informazioni quantitative, dovrebbero prevedere un metodo che parte dalla valutazione qualitativa dei potenziali impatti di questi rischi sull'operatività e sulla situazione finanziaria, per poi sviluppare misure quantitative.

EBA: D7: Avete commenti sui principi di misurazione e valutazione?

ANASF: I principi ci sembrano coerenti, nonostante rileviamo una concentrazione eccessiva sul tema ambientale (a scapito degli altri fattori, sociali e di governance).

Domande 8 e 9 - Principali caratteristiche delle metodologie di riferimento per l'identificazione e la misurazione dei rischi ESG

Le istituzioni dovrebbero disporre di procedure interne che valutino l'esposizione delle attività delle loro controparti e dei principali asset ai fattori ESG, in particolare a quelli ambientali e all'impatto del cambiamento climatico, e l'appropriatezza delle azioni di mitigazione. Per fare ciò, i fattori ESG vanno integrati nelle procedure di classificazione del rischio, nella valutazione di rischio di default di un debitore e negli indicatori di rischio, dei modelli di misurazione del merito creditizio e della valutazione dei collaterali, includendo un insieme di fattori e di criteri di rischio specificati al paragrafo 31 degli orientamenti.

EBA: D8: Avete commenti sulla metodologia sopra esposta?

ANASF: Non abbiamo commenti da fare in merito, la metodologia esposta ci sembra sufficientemente chiara.

Le procedure interne delle istituzioni dovrebbero prevedere l'uso di almeno una metodologia di allineamento del portafoglio, che faccia riferimento a metodi che mirano a valutare il grado di allineamento dei portafogli delle istituzioni agli obiettivi di sostenibilità legati al clima. Le istituzioni più grandi dovrebbero misurare l'allineamento di almeno alcuni portafogli settoriali allo scenario di emissioni nette pari a zero dell'IEA (International Energy Agency), sviluppare metodi per individuare le dipendenze dal capitale naturale nell'ambito delle analisi dei rischi legati alla natura o alla biodiversità e approcci per misurare gli impatti positivi o negativi dei propri portafogli al raggiungimento dei SDG delle Nazioni Unite e valutare potenziali rischi finanziari collegati.

EBA: D9: Ha commenti sulle metodologie basate sul portafoglio, compreso il riferimento allo scenario *net zero* dell'IEA? Gli orientamenti dovrebbero fornire ulteriori dettagli sugli scenari specifici e/o sulle metodologie di allineamento del portafoglio climatico che le istituzioni dovrebbero usare? In caso affermativo, si prega di elaborare e fornire suggerimenti.

ANASF: La metodologia esposta ci sembra sufficientemente chiara e apprezziamo l'approccio science-based seguito nella definizione di questa metodologia. Tuttavia, la misurazione riferita solo alle emissioni di un portafoglio finanziario è oggettivamente molto complessa: si tralasciano anche qui gli impatti sociali e soprattutto il tema della governance aziendale, che deve in primis ispirare il comportamento sociale e ambientale di una azienda nella quale si decide di investire.

Domanda 10 - Standard minimi della metodologia di riferimento per la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG

Le istituzioni dovrebbero sviluppare un approccio solido per gestire e mitigare i rischi ESG nel breve, medio e lungo termine. A tal fine, devono considerare una rosa di strumenti di gestione del rischio ESG.

EBA: D10: Avete dei commenti sui principi di gestione dei rischi ESG?

ANASF: I principi ci sembrano coerenti e la rosa "minima" di strumenti per la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG ci sembra sufficiente.

Domande 23, 24, 25 e 26 - Varie

EBA: D23: Ritenete che gli orientamenti abbiano il giusto livello di granularità per i piani richiesti dalla CRD? In particolare, ritenete che gli orientamenti dovrebbero fornire requisiti più dettagliati?

ANASF: Riteniamo che il livello di dettaglio sia più che sufficiente, considerato anche che gli orientamenti devono fornire una guida agli operatori di mercato e non aggiungere complessità. Rileviamo, anzi, un sovraccarico di norme, spesso di difficile applicazione. In futuro, una volta che le istituzioni avranno “digerito” la nuova normativa di primo e secondo livello, se venisse rilevata dalle Autorità di settore la necessità di aumentare la profondità e il livello di dettaglio del documento, si potrà intervenire in maniera mirata aggiornando gli orientamenti.

EBA: D24: Ritenete che gli orientamenti dovrebbero fornire un formato comune per i piani richiesti dalla CRD? Quale struttura e strumento (ad esempio un modello, schema o altro) dovrebbe essere preso in considerazione per un formato comune? Quali aspetti chiave dovrebbero essere presi in considerazione per garantire l'interoperabilità con altri requisiti (ad esempio, quelli previsti dalla CSRD)?

ANASF: Riteniamo che sia desiderabile rinvenire un modello e un formato comuni per i piani da predisporre ai sensi della CRD, in quanto vanno nel verso di una sempre maggiore standardizzazione e di un efficientamento dei processi.

EBA: D25: Se del caso, e se non già trattato nelle vostre risposte precedenti, descrivete le principali sfide che avete identificato per l'applicazione di questi orientamenti, e quali modifiche o specifiche vi aiuterebbero a metterle in atto?

ANASF: Riteniamo che fornire un maggior numero di esempi e casi d'uso (più di uno per fattispecie o casistica) possa senz'altro migliorare la comprensione del documento e agevolare l'applicazione delle norme da parte delle istituzioni.

EBA: D26: Avete altri commenti da fare sulla bozza di orientamenti?

ANASF: Evidenziamo lo squilibrio, in tema di attenzione generale, presente nella normativa del tema ambientale rispetto a quelli sociale e di governance, anche se l'articolo 87 li considera nella loro interezza.